



OGGETTO: CUNEO FISCALE 2020 - Legge 21/2020

L'art. 3 del D.L. n. 3/2020, convertito in Legge n. 21/2020 ha previsto l'abrogazione del Bonus Renzi a decorrere da luglio 2020.

Inoltre l'Art. 28 del D.L. 34/2020 ha previsto una salvaguardia del credito in oggetto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza da Covid-19.

Questa salvaguardia è volta a garantire, solo per l'anno 2020, l'erogazione del credito ai dipendenti che, per effetto del ricorso agli ammortizzatori sociali, possono ritrovarsi nella condizione di avere un'imposta lorda più bassa delle detrazioni da lavoro dipendente e, quindi di non usufruire del credito stesso.

Si precisa che il nuovo "trattamento integrativo L. 21/2020" sarà applicato tenendo conto delle informazioni già in nostro possesso per l'applicazione del Credito fiscale D.L. 66/2014.

Il trattamento integrativo viene applicato in automatico dai Sostituti d'Imposta.

In allegato alla presente forniamo il modello da compilare e consegnare al Datore di Lavoro solo nel caso di rinuncia e/o variazioni rispetto alla situazione attuale.

Platea dei beneficiari (art. 1, comma 1 D.L. 3/2020)

Percettori di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati ai sensi dell'art. 13, c. 1, TUIR.

I limiti reddituali (art. 1, c. 1)

Il trattamento integrativo spetta su base semestrale soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 600 euro per l'anno 2020, mentre è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021.

Se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro o compreso tra 28.000 e 40.000 euro viene introdotta un'ulteriore detrazione rapportata al periodo di lavoro e al reddito complessivo.

Modalità di erogazione (art. 1, c. 3)

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Definizione di reddito complessivo (art. 3, c. 2)

Nel reddito complessivo ai fini degli artt. 1 e 2 del decreto rileva anche la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all'articolo 44, comma 1, D.L. n. 78/2010, nonché dei redditi agevolati degli "impatriati" di cui all'articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Dott.ssa Paola Pioli
Consulente del Lavoro